

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo Brixiae, 1603

Constitutione del Santissimo Signor nostro Papa Gregorio Decimoterzo, che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non stiano in officio più di tre anni.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Constitutione di Nostro Signore Papa Gregorio Decimoterzo, sopra la sacoltà, la quale hanno gli Ordinarii, & altri Superiori delle Monache di entrare ne loro Monasteri.

PER tenor di queste con auttorità Apostolica dichiariamo, che tutti i Prelati tanto secolari quanto regolari, che in qual si voglia modo hanno questa cura & gouerno di Monasteri di Monache, si postano seruire delle facoltà che hanno per proprio officio di entrar in detti Monasteri, solamente ne casi di necessità, & che entrino accompagnati da poche persone, & quelle di età matura, & vita religiosa.

Perciò grauemente ammoniamo ciafcun Vescouo, ò altri di maggior dignità, ancorche sia Cardinale; & in oltre gli Abbati, Preuosti, Priori, Ministri, & ogn'altro Superiore regolare di qual si voglia ordine; che in niun modo si seruano di questa facoltà che hanno, se non in casi di necessità, come già è stato detto.

Et se contrasaranno, con l'istessa Apostolica auttorità ordiniamo & determi niamo, che quelli che haueranno la dignità Pontificale, per la prima volta che contrasaranno siano interdetti dall'entrar in Chiesa; per la seconda siano da ogni officio Pontificale, & dalle cose diume sospessi & dopò, ipso sacto, senza altra dichiaratione siano scommunicati: ma i Regolari, priuati d'officio & ministerio, similmente sottogiacciano alla scommunica.

Non ostante qual si voglia constitutioni, & ordinationi Apostoliche generali & speciali &c-

Dat. in Roma a' 23. di Decembre 1581. Del nostro Pontificato l'anno decimo.

Constitutione del Santissimo Signor no stro Papa Gregorio Decimoterzo, che le Abbadesse, & altre Superiori de' Monasteri per tutta l'Italia non stiano in officio più di tre anni.

On questa nostra constitutione, la qual in perpetuo vaglia, statuimo & ordiniamo, che per tutti i tempi a ve

nire, in tutti i Monasteri di Monache, di San Benedetto, Cisterciensi, & d'altro qual si voglia ordine, i quali di pre sente sono gouernati da Abbadesie, ò da altre Superiori perpetue per tutta l'Ita lia,e specialmente ne' Regni dell'vna & dell'altra Sicilia; subito che le Abbadesse & altre Superiori haueranno ceduto à si fatto suo gouerno, ancorche appresso la Sede Apostolica, ouero che muoiano, si che la loro Abbadia, ò Supe riorità sia vacante, le Abbadesse à altre Superiori, non più pe rpetue,nè in vita; ma triennali folamente fiano elette dal Conuento di ciascun Monastero, e secondo i Decreti del Sacro Concilio di Trento, & i regolari instituti de' suoi or dini : lequali passato il triennio, & cosi finiti i suoi offici, non siano più Superio ri, & siano priue della sua auttorità, e per tre anni dal fine dell'amministratione non s'impieghino più in reggere ò gouernare: e quelti pallati,pollano pe rò vn'altra volta e più esfer elette, seruata la detta forma del Cócilio di Tren to: e noi infin da hora có auttorità Apo stolica, e di certa scientia nostra, e di plenitudine di podestà Apostolica, per tenore delle presenti annulliamo per sempre, e cassiamo il nome, & il titolo delle dette Abbadesse e Superiori perpe tue. Commandando strettamente a tuc ti i Conuenti de' detti Monasteri, Superiori,& altre persone, che non ardiscano di eleggere alcuna Abbadessa, ò altra Superiore perpetua, ouero in vita; ma triennale folamente.

E se alcuno con qual si voglia auttorità tenterà di sare altramente, dichiariamo che si fatta elettione, e tutto quanto sara seguito, sia di niun valore &c. Non ostanti Constitutioni & ordinatio ni Apostoliche, statuti, & vsanze de det ti Monasteri &c.

Data in Roma, il primo di Genaro 1583. l'anno vndecimo del nostro Pontificato.

CON